



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5839970

mailbox: del.perugia@figc.it

NUMERO COMUNICATO 22 DATA COMUNICATO 15/11/2023

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

RISULTATI.....	235
Elenco risultati	235
GIUDICE SPORTIVO	236

RISULTATI

Elenco risultati

ALLIEVI UNDER 17 PERUGIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/11/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
NUOVA ALBA SSD A.R.L.	- BALDACCIO BRUNI SQ. C	1 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 15/11/2023**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PERUGIA

GARE DEL 5/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/11/2023 NUOVA ALBA SSD A.R.L. - BALDACCIO BRUNI SQ. C

Dopo averlo regolarmente preannunciato, la società Nuova Alba, in data 6 novembre 2023, proponeva ricorso lamentando un presunto errore tecnico commesso dall'arbitro, il quale avrebbe alterato il regolare andamento della gara (terminata con il risultato di 2-1 in favore del Baldaccio Bruni).

Secondo quanto si legge nel ricorso, in particolare, il direttore di gara al 40° del primo tempo avrebbe erroneamente espulso il portiere della Nuova Alba, reo di aver semplicemente colpito la palla con le mani fuori dall'area di rigore (in realtà la Nuova Alba contesta anche la circostanza che il portiere si trovasse fuori dall'area).

Secondo la ricorrente, infatti, in tali casi è previsto soltanto il calcio di punizione indiretto e l'ammonizione del portiere e non il cartellino rosso.

Sempre secondo quanto asserito dalla Nuova Alba, il direttore di gara avrebbe riconosciuto l'errore tecnico assicurando che l' avrebbe inserito nel referto arbitrale.

La società Baldaccio Bruni, non faceva pervenire proprie controdeduzioni.

Ciò premesso, questo giudice

OSSERVA

Dall'esame degli atti ufficiali di gara, non emerge alcun errore tecnico commesso dall'arbitro.

In particolare, il portiere della Nuova Alba risulta essere stato espulso "per DOGSO , in quanto, come portiere ha bloccato la palla con le mani all'esterno dell'area di rigore".

Come noto qualora il portiere tocchi intenzionalmente il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore annullando un'evidente opportunità di segnare una rete, verrà punito con un calcio di punizione diretto e l'espulsione. Ciò è quanto avvenuto, secondo l'arbitro, nel caso di specie, atteso che l'acronimo DOGSO significa, appunto, condotta finalizzata a negare l'evidente opportunità di segnare una rete.

E' opportuno ricordare, in ogni caso, che ai fini del presente giudizio, l'interpretazione data dall'arbitro, circa l'evidente opportunità di segnare una rete, rientra nel novero delle decisioni tecniche sottratte al giudizio del giudice sportivo, di guisa che nessuna rilevanza potrebbe avere il fatto che detta interpretazione appaia condivisibile o meno. Come noto, ai sensi dell'art. 65 comma 2 CGS, il giudice sportivo non può intervenire "sui fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco".

In poche parole, se l'arbitro ha punito l'intervento del portiere con il cartellino rosso perché ha ritenuto sussistente il c.d. DOGSO, tale decisione non è in alcun modo censurabile.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Per tali motivi

DELIBERA

- 1) **Il rigetto del ricorso;**
- 2) **L'incameramento della tassa reclamo;**
- 3) **L'omologazione del risultato conseguito sul campo.**

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 15 NOVEMBRE 2023.

Il Segretario
Roberto Ciurnella

Il Delegato Provinciale
Virgilio Ubaldi